

ACCORDO AGGIUNTIVO
alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra
la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana
del 31 marzo 1939

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939,

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari:

S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri

S. E. l'on. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I seguenti articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, quali risultano modificati dall'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, e dallo Scambio di Note del 30 gennaio 1954 relativo all'art. 48, sono modificati come segue:

Art. 48 - « Il Governo della Repubblica Italiana somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualità non eccedente complessivamente i 25.000 Kg. annui, compreso un tipo di sigaretta di confezionamento speciale.

Per la somministrazione prevista al precedente comma, il Governo della Repubblica di San Marino corrisponderà un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente.

Il prezzo di vendita della sigaretta di tipo speciale sarà concordato fra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigaretta italiana ».

Art. 50 - « Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare presso fabbriche italiane, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo illimitato di fiammiferi di ogni qualità e tipo, previa intese con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Art. 52, *primo comma* - « In corrispondenza delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, 1° comma, 45, 1° comma e 47, nn. 1, 2, 3 e 4, il Governo stesso riceverà dal Governo della Repubblica Italiana, in esenzione di qualsiasi imposta e tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 450.000.000 di lire annue, a partire dal 1° luglio 1960. Detta somma sarà portata, alle stesse condizioni, a 600.000.000 di lire annue, per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966.

Art. 56 - « I documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare l'esercizio della caccia, dell'uccellazione e della pesca nelle acque interne, sono validi anche nell'altro.

Le autorità di ciascuno dei due Stati hanno facoltà di concedere i documenti di cui al comma precedente a propri cittadini ancorchè residenti nell'altro.

Il Governo di San Marino si impegna a non rilasciare i documenti di cui al presente articolo a persone che non si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di rilascio di porto d'arma da fuoco per uso caccia o di licenza di uccellazione, o di licenza di pesca nelle acque interne, salvo che l'efficacia del documento sia espressamente limitata al territorio sammarinese ».

Art. 2


Il presente Accordo sarà ratificato.

Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta.

Per il Governo
della Repubblica di San Marino



Per il Governo
della Repubblica Italiana

